

142/22

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Francesco Maria CIAMPI	Presidente
Dott. Alfredo GUARDIANO	Componente
Dott. Ugo BELLINI	Componente rel.
Dott. Francesco ALIFFI	Componente
Dott. Daniele CAPPuccio	Componente

DECISIONE

Premesso che:

L'Ufficio elettorale circoscrizionale della Corte di appello di L'Aquila il 24 agosto 2022 ha ricusato la lista dei candidati avente contrassegno «*PENSIERO E AZIONE PPA*» nei collegi indicati nel provvedimento per assenza di firme.

Il partito/gruppo ha proposto ricorso deducendo il diritto all'esonero in quanto il partito era costituito nel gruppo parlamentare GRANDE SUD PPA e PPA Moderati nella sedicesima e diciassettesima legislatura.

Ritenuto che:


Il ricorso è infondato


L'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni opera (art. 18 bis c. 2 dpr 361/1957) *"per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"*.

Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 6-bis, comma I, d.l. 04/05/2022 n. 41, l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni si estende *"anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale"*.

Quindi, secondo il chiaro disposto della norma, attualmente in vigore, i casi nei quali il partito o il gruppo politico è esentato dalla raccolta delle sottoscrizioni quando:

- sia costituito in gruppo parlamentare in entrambe le Camere a inizio legislatura in corso
- sia costituito in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021





- abbia presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbia ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale; OVVERO abbia concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale.

La questione che pone il partito ricorrente riguarda la possibilità di valutare la partecipazione del medesimo ad un gruppo costituito prima della data del 31 dicembre 2021 e cessato a tale data (nel caso di specie tale gruppo era esistito in legislature precedenti a quella appena cessata).


Invero, poco rileva il tema della *ratio* della disposizione che, secondo il ricorrente, dovrebbe portare ad una lettura difforme dal suo testo: non può non rilevarsi che la disposizione stessa è del tutto inequivocabile nel dire che il requisito della partecipazione ad un gruppo dovesse sussistere alla data del 31 dicembre 2021.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso di «PENSIERO E AZIONE PPA».

Roma, 28 agosto 2022.

I componenti



il presidente



Depositato in Segreteria

oggi 28/08/2022 ore 12:33

